

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
VISTO	il decreto del MEF del 05/12/2017;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di
	collocamento in quiescenza anticipato;
VISTA	l'istanza del 30/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 08/07/2015
	al n. 92067, con la quale il Sig. Gambino Giuseppe, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx,
	dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del
	02/04/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base
	alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n.
	214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n.
	9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale
	dell'Agricoltura che il Sig. Gambino Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in
	quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della 1.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 11418 del 10/03/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla
	quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il
	summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2020;
VISTA	la nota prot. n. 105374 del 16/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione
	del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
VISTO	il DA n. 4842 del 29/12/1983, registrato alla Corte dei Conti il 13/04/1984, reg. n. 4, fgl. n.
	352, con il quale il Sig. Gambino Giuseppe è stato nominato a decorrere dall'1/07/1983,
	nella qualifica di Assistente tecnico, assumendo effettivo servizio in data 02/07/1984;
VISTO	il DDS n. 5776 del 24/05/2004 con il quale il Sig. Gambino Giuseppe, ai sensi e per gli
	effetti dell'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2000, è stato collocato nella categoria "D", con
	decorrenza 02/07/2001;
VISTO	il DDS n. 4151 del 20/06/2018 con il quale al Sig. Gambino Giuseppe è stato consentito ai
	fini di quiescenza il riscatto di anni 1;
VISTO	il foglio matricolare militare;
VISTO	lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Gambino Giuseppe alla data del 30/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	' AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/07/1984 al 30/12/2020	36	5	28
Periodo riscattato (DDS n. 4151 del 20/06/2018)	1	0	0
Servizio militare dal 14/06/1979 al 03/06/1980	0	11	20
Totale anzianità servizio utile a pensione	38	5	18

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Gambino Giuseppe, nato ad xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, lì 2 7 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia F.to

originale agli atti d'ufficio